

Raffaele Mozzanica

**IL VOLONTARIO  
E LE ATTIVITÀ  
DI VOLONTARIATO**

In collaborazione con

**Il volontario e le attività  
di volontariato**

**A cura di**

Raffaele Mozzanica

**Gruppo di lavoro**

Massimiliano Artioli  
Francesco Aurisicchio  
Federica Cazzaniga  
Luca Masera

Prima edizione  
aprile 2019

In collaborazione con



# Indice

	<b>Premessa</b>	<b>4</b>
	<b>Introduzione</b>	<b>5</b>
	1	
	<b>Il nuovo concetto di attività di volontariato</b>	<b>7</b>
	2	
	<b>La figura del volontario: i presupposti e le caratteristiche</b>	<b>9</b>
	3	
	<b>Principio di gratuità ed effetti sulla figura di volontario</b>	<b>11</b>
	4	
	<b>Volontariato ed ETS: condizioni ed adempimenti</b>	<b>14</b>
	5	
	<b>Cultura del volontariato: valorizzazione e promozione</b>	<b>17</b>

*La presente pubblicazione  
potrebbe essere oggetto di futuri  
aggiornamenti in relazione ai  
Decreti attuativi non ancora emanati  
e ad ogni altro provvedimento che  
potrebbe modificare o integrare la  
situazione normativa attuale.*

## Inquadramento agli Instant book

La Riforma del Terzo Settore è intervenuta organicamente per ridefinire e riorganizzare l'intero funzionamento del non profit nel nostro Paese. Un cambiamento importante che non riguarda solo le organizzazioni direttamente coinvolte in questo processo.

Quando parliamo di Terzo Settore e di non profit intendiamo soprattutto volgere lo sguardo a quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di cittadinanza attiva, che nelle diverse sfumature culturali e sociali viene espresso per il tramite delle organizzazioni che compongono questo variegato mondo. Ciascuna di esse dovrà avviare un ripensamento e una ri-collocazione. Lo spartiacque sarà rappresentato dall'essere dentro o fuori dal Registro nazionale degli enti di Terzo settore, ma anche dalla sezione specifica dello stesso nella quale andrà a collocarsi. Un ripensamento che andrà a incidere fortemente sugli scopi di ogni singolo soggetto e in modo sostanziale sulla quotidianità organizzativa e nel sul modo di intendere e fare non profit. Il cambiamento sarà anche e soprattutto culturale, sociale, partecipativo e democratico, nelle pratiche associative e, nella governance.

Anche i Centri di Servizio per il Volontariato sono stati oggetto di attenzione da parte del Codice del Terzo settore, che li riconosce come una importante infrastruttura del nuovo sistema. E proprio nell'ambito del nuovo mandato affidato dalla Riforma ai Centri di Servizio, CSVnet Lombardia e CSVnet, l'Associazione nazionale dei Centri di Servizio, hanno inteso dedicare una apposita collana di "instant book" alle varie innovazioni introdotte dal Codice. Lo scopo è sostenere e accompagnare la stagione di cambiamento che gli Enti del Terzo Settore affronteranno, e nel contempo fornire approfondimenti e linee guida che possano agevolare volontari, soci, operatori e dirigenti associativi nell'interpretazione delle norme introdotte o modificate dalla riforma.

**Attilio Rossato** – Presidente CSVnet Lombardia

**Stefano Tabò** – Presidente CSVnet

## Introduzione agli Instant book

In questa collana Bussole ci occuperemo espressamente del Codice del Terzo settore nei suoi elementi innovatori, ma anche di modifica rispetto ai contesti normativi abrogati.

Ricordiamo che Il Codice rientra nell'intendimento esplicito della legge delega che prevede un quadro normativo unitario per gli enti del Terzo settore (ETS). Infatti oltre al Codice stesso sono da annoverare anche i decreti legislativi sulla "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", sulla "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" e sulla "Istituzione e disciplina del servizio civile universale".

L'informativa che segue quindi, come le altre della collana, illustra e approfondisce diverse questioni e problematiche regolate dai decreti attuativi della legge delega di Riforma del Terzo settore. L'obiettivo è promuovere e arricchire la consapevolezza e la conoscenza e quindi di poter accedere con completezza ad informazioni precise e dettagliate.

Ogni volume della collana si pone in diretta continuità con gli altri e avrà un taglio eminentemente pratico e di natura divulgativa. L'auspicio è che la scelta della semplicità di base nella redazione del testo, possa permettere anche a chi non esercita un ruolo o una professione tecnica, di comprendere i cambiamenti introdotti.

Evidenziamo inoltre che i testi sono stati oggetto di lavoro all'interno di un quadro applicativo ancora non definito. Infatti nonostante il Codice sia entrato in vigore il 3 agosto 2017, la sua applicazione è concretamente introdotta nel sistema secondo una complessa tempistica graduale: ad esempio le norme fiscali del titolo X del Codice in genere devono attendere il periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, oltre all'autorizzazione della Commissione europea per divenire operative.

Quindi i medesimi testi potranno essere oggetto di revisione in relazione all'emanazione di ogni decreto regolamentare o di atti ministeriali.

Un ringraziamento finale va agli esperti per la loro disponibilità nella realizzazione dei testi e con i quali abbiamo condiviso la necessità, quando siamo partiti con questo progetto, di provare a rendere accessibili concetti e definizioni a chi tecnicamente non è esperto delle materie trattate. Del resto, il ruolo che i Centri di Servizio per il Volontariato devono svolgere, è anche quello di avvicinare volontari ed operatori sociali alle norme ed alla corretta gestione delle realtà associative.

**Alessandro Seminati** – Direttore CSVnet Lombardia

**Roberto Museo** – Direttore CSVnet

## LEGENDA

<b>CTS</b>	Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”
<b>CTS</b>	Codice del Terzo settore - Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117
<b>ETS</b>	ente di Terzo settore
<b>ODV</b>	Organizzazione di Volontariato
<b>APS</b>	Associazione di Promozione Sociale
<b>ONLUS</b>	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
<b>ENC</b>	Ente non commerciale
<b>IS</b>	impresa Sociale
<b>ASD</b>	Associazione Sportiva Dilettantistica
<b>RUNTS</b>	Registro Unico Nazionale Terzo settore
<b>PA</b>	Pubblica Amministrazione
<b>C.C./c.c.</b>	Codice Civile
<b>TUIR/Tuir</b>	Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 22 dicembre 1986, n. 917
<b>IVA</b>	Imposta sul Valore Aggiunto
<b>Coni</b>	Comitato olimpico nazionale italiano

# 1

## Il nuovo concetto di attività di volontariato

La Riforma del Terzo settore affronta il tema del “volontariato” sotto due profili.

Il primo profilo, in linea di continuità con la disciplina normativa di carattere “speciale” degli anni ‘90, regola l’ambito delle *“Organizzazioni di Volontariato”*, pur superando la Legge 266/1991 oggi abrogata (su tale punto si rimanda **all’approfondimento n. 3 di Artioli – Masera “Le ODV: prima e dopo”**).

Il secondo profilo (Titolo III – artt. 17-19 del Codice del Terzo Settore), oggetto di analisi in questo contributo, rappresenta una assoluta novità. Infatti, con l’adozione del CTS<sup>1</sup>, si assiste per la prima volta nel panorama normativo italiano alla previsione ed alla regolamentazione

dell’attività di volontariato come azione del volontario, anche inteso come singola persona. Viene introdotta per la prima volta una definizione giuridica di volontario (e di volontariato), al di fuori del “classico” contesto associativo del volontariato organizzato; il volontario che fino ad oggi è stato inteso come aderente all’Organizzazione di Volontariato (ODV), supera tale confine e si legittima come valore aggiunto anche in altri contesti soggettivi nelle nuove categorie di enti di Terzo settore (ETS) previste dalla Riforma.

Si tratta della previsione che supera l’idea di persona che assume la qualifica di volontario in funzione di un’appartenenza/aderenza al (solo) ambito

<sup>1</sup> DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) (GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43).

del cosiddetto “volontariato organizzato”, riferito al mondo delle associazioni di volontariato. Per capire meglio la novità introdotta, basti pensare che la legge quadro sul volontariato del '91 disponeva espressamente (art. 2 comma 1) che:

*“(...) per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte (...)”*

intendendosi l'organizzazione a cui il volontario apparteneva esclusivamente quella di volontariato (ODV appunto). Si allargano significativamente i confini operativi del volontariato che diventa legittimato alla sua azione nelle diverse articolazioni della società civile.

Tale passaggio non può lasciare indifferenti perché rappresenta la valorizzazione del “volontariato” nella forma più ampia e trasversale possibile, determinando l'effetto di introdurre, con piena legittimità, figure di volontari in molteplici contesti, che vanno, oltre alla ODV, dalle APS alle imprese Sociali,

passando per tutto il nuovo mondo degli ETS.

## 2

### La figura del volontario: i presupposti e le caratteristiche

Questa valorizzazione emerge chiaramente dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 attraverso la definizione della figura del volontario (art. 17 comma 2):

*“Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.*

A presupposto della qualifica di volontario la legge pone due caratteristiche: la prima relativa a profili soggettivi, la seconda concernente l'attività svolta. In particolare la prima si sostanzia nell'azione della persona che

origina da una libera scelta e si attua in modo personale, spontaneo e gratuito, con la messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità senza finalità lucrative e per fini solidaristici.

La seconda caratteristica denota l'azione esercitata dalla persona quale attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, finalizzata alla promozione di risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della medesima azione.

I caratteri del volontario, così definito, ritrovano l'eco delle significative parole spese dai giudici costituzionali nella celebre sentenza del 1992 (Corte Cost. 28-02-1992, n. 75).

All'indomani della legge quadro la Corte definiva il volontariato

quale “*modello fondamentale dell’azione positiva e responsabile dell’individuo che effettua spontaneamente e gratuitamente prestazioni personali a favore di altri individui ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità*”, ed ancora rilevava che rappresenta “*la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa*”. Si tratta di un principio che, comportando l’originaria connotazione dell’uomo “*uti socius*”, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Costituzione come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente.

La portata della norma, ad una prima analisi, si presenta molto ampia: infatti l’espressione dell’attività del volontario, dice la legge, avviene “anche” per il tramite di un ente del Terzo settore, lasciando presupporre che anche altri e diversi possono essere i luoghi e i momenti di appartenenza dentro i quali può svolgersi l’azione volontaria di una o più persone.

Nei medesimi termini la finalizzazione dell’attività in favore della comunità e del bene comune, conferma, ribadisce e istituzionalizza il volontario nella sua dimensione peculiare di prossimità verso le istanze, le esigenze, i bisogni espressi dalla società civile, capace di risposte attente e tempestive, che sanno andare di pari passo con un contesto culturale e una concezione di bene comune sempre più velocemente in cambiamento e in evoluzione in nuove forme.

La Riforma, per l’analisi che qui si presenta, regola l’azione del volontario nell’ambito dell’ETS di cui il volontario fa parte.

## 3

### Principio di gratuità ed effetti sulla figura di volontario

Se l’azione volontaria deve originare da un processo decisionale dell’individuo, questa anche singolarmente può essere prestata all’interno degli enti del Terzo settore, a cui la legge attribuisce la facoltà di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Di fatto la nuova normativa presuppone il volontariato, inteso quale azione anche di un singolo individuo, quale risorsa importante, se non addirittura determinante nel caso delle ODV e delle APS, nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività degli ETS; tanto da consentire a questi ultimi la facoltà di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, stabilendo specifiche condizioni.

La legge non detta condizioni di appartenenza specifiche affinché un ETS si avvalga del

volontario; si tratta di una libertà che lascia alla discrezionalità dell’Ente di regolare le forme dell’appartenenza, purché opportunamente previste e regolamentate. Quale esempio di pratica, nell’ambito dei soggetti giuridici associativi è possibile prevedere una semplice presenza di volontari che sono iscritti nell’apposito registro alla figura del socio volontario, per la quale il rapporto associativo diventa il presupposto dell’appartenenza.

Pertanto sono i caratteri del volontario che vanno così a delineare e a tipizzare l’attività di volontariato da questo esercitata. In tale ottica l’art. 17, comma 3, afferma che

*“l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.*”

*Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario”.*

La gratuità dell'attività del volontario si traduce nel divieto assoluto che vi possa essere qualsivoglia tipologia di retribuzione, né da parte dell'ETS, presso il quale svolge e presta l'attività, né da parte del beneficiario dell'attività stessa. Viene così ammessa la sola possibilità che possano essere riconosciute al volontario le spese purché effettivamente sostenute e documentate, escludendo espressamente la possibilità del rimborso spese forfettario. La nuova norma attribuisce all'Ente il compito di regolamentare il rimborso spese, attraverso l'individuazione di un tetto massimo e fissando le condizioni per ricevere il rimborso; ciò potrà essere effettuato dall'organo competente attraverso

un proprio atto deliberativo piuttosto che con regolamento specifico sulla disciplina dei volontari.

Qualora le spese sostenute dal volontario non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, il rimborso può essere effettuato da parte dell'Ente, anche sulla base di un'autocertificazione del volontario stesso. In tal caso l'autocertificazione deve essere redatta conformemente all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con sanzioni in caso di false dichiarazioni. Inoltre l'organo sociale competente deve previamente stabilire, con proprio idoneo provvedimento (es. delibera del Consiglio Direttivo) le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso con autocertificazione. Modalità esclusa espressamente (art. 17, comma 4) per le attività di volontariato che riguardano la donazione di sangue e di organi.

I caratteri con i quali la legge identifica il volontario, come sopra descritti, ne determinano la sua incompatibilità con

*“qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.*

Dal principio della gratuità dell'attività del volontario discende dunque il divieto assoluto ed incondizionato di retribuire l'attività del volontario.<sup>1</sup> La nuova norma introduce un ulteriore criterio di esclusione dalla qualifica di volontario, per quell'associato che *“occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni”*; ad una prima interpretazione della disposizione si deve ritenere che l'incompatibilità sorge al verificarsi contestuale di due condizioni: a) l'azione del volontario si sostanzia nel supporto agli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni;

<sup>1</sup> Vedi IB *“Il lavoro negli enti di terzo settore”*

b) che tale supporto si verifichi in termini temporali in via occasionale.

Per quanto concerne quei soggetti che si qualificano comunque volontari ai sensi di legge, quali gli operatori volontari del servizio civile universale, il personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché gli operatori che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è espressamente prevista la non applicazione della normativa esposta del CTS, in ragione di previsioni di legge specifiche per queste fattispecie.

# 4

## Volontariato ed ETS: condizioni ed adempimenti

La nuova normativa dispone due precise condizioni affinché possa essere prevista, all'interno di un ETS la figura di uno o più volontari con i caratteri sopra esplicitati:

- 1) che l'ETS iscriva in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale;
- 2) che l'ETS assicuri i volontari non occasionali iscritti al registro e i volontari occasionali.

Dalla lettura dell'art. 17 comma 1, si deduce infatti che possano sussistere volontari "occasionalmente" e volontari "non occasionali", a quest'ultimi è dunque richiesta l'iscrizione da parte dell'ETS in un apposito registro. In ogni caso è importante prevedere forme assicurative per entrambe le categorie.

Per quanto concerne il volontario non occasionale, la presenza e l'azione del volontario devono

avere un carattere seriale e costante; la legge non esplicita i termini per quantificare l'occasionalità, ma certamente questa si deve sostanziare in un'attività del volontario che sia incardinata nell'attività istituzionale dell'Ente, esercitata con cadenza periodica e costante. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, e dunque in tale ottica il volontario può operare nel contesto dell'attività istituzionale dell'ETS, ad oggi riconducibile all'attività di interesse generale (art. 5 CTS) ed anche nelle attività diverse contemplate dal successivo art. 6. Qualora si tratti di impresa Sociale, anche in tal caso l'attività istituzionale non potrà che essere una o più attività riconducibile prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 112/2017.

L'Ente deve previamente dotarsi di un registro volontari, nel quale si inseriscono i nominativi e i dati identificativi del volontario, l'inizio della sua attività e, qualora per qualsivoglia motivo, si concluda il suo apporto volontaristico, la conclusione.

Evidentemente questo registro dovrà coordinarsi con le norme interne dell'Ente (statuto, regolamento, ecc...) nei quali si procede a regolare l'ingresso e l'operatività dei volontari all'interno dell'ETS; in tale ottica si dovranno prevedere le modalità di richiesta, di ingresso, una disciplina delle attività anche in relazione al rapporto con l'eventuale personale dipendente e professionale presente nell'Ente, l'accettazione da parte del volontario della mission dell'ente e dello scopo (es. statuto, carta dei servizi ecc...).

Analogamente a quanto era previsto per i volontari aderenti alle ODV di cui alla legge 266/1991, è prevista nella Riforma del Terzo settore l'assicurazione obbligatoria per i volontari che operano nell'ambito degli enti

di Terzo settore, alle condizioni descritte. L'assicurazione deve prevedere apposita copertura rispetto a infortuni, malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Al momento in cui si scrive si è in attesa, tra i vari provvedimenti attuativi della Riforma, anche il decreto ministeriale (si tratta in particolare del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che deve individuare "meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche" nonché disciplinare i relativi controlli.

In ogni caso, si conferma l'efficacia immediata con l'entrata in vigore del Codice degli articoli 17 e 18 del CTS, come sopra illustrati; questo in considerazione del regime transitorio delineato da norme specifiche della Riforma che sospendono l'efficacia di alcune disposizioni per un periodo condizionato all'adozione di provvedimenti attuativi o altro (si vedano artt. 101 e 102 CTS):

sospensione che non riguarda la materia di questo lavoro. Operatività degli articoli peraltro necessaria per garantire una continuità assicurativa, stante l'abrogazione della L. 266/91. Infatti l'art. 102 CTS, tra le altre, abroga espressamente la L. 266/91 ed in particolare l'art. 4 della medesima legge, che disponeva in materia assicurativa. In ragione di ciò, sussiste ad oggi in capo all'ETS l'obbligo di assicurazione dei volontari ai sensi della nuova normativa dettata dal CTS. In mancanza del decreto ministeriale sopra richiamato (previsto dall'art. 18 comma 2 CTS), può essere utile ispirarsi per analogia e continuità a quanto sinora fatto, rispetto agli obblighi di cui all'art. 17 comma 1 e art. 18, comma 1 del CTS; dunque adottando un apposito registro volontari e assicurando gli stessi volontari. Tenendo conto che l'abrogazione della L. 266/91 travolge anche l'art. 4 della medesima legge, ad oggi anche il D.M. 14 febbraio 1992 (*Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri*

*aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima*), deve ritenersi superato. In questa fase è però possibile che gli Enti si rifacciano a tali norme (come visto non più precettive), solo a livello di indicazione da seguire o modalità operativa. La nuova normativa conferma, così come per il passato, che la copertura assicurativa costituisce elemento essenziale per la stipula di convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche. Sul punto altro elemento spesso disatteso nella recente prassi è che in caso di convenzione tra ETS e Pubblica Amministrazione (PA), la legge pone a carico di quest'ultima i relativi oneri assicurativi.

## 5

### Cultura del volontariato: valorizzazione e promozione

Elemento di ulteriore novità è rappresentato dall'art. 19 che si sostanzia in una norma promozionale del volontariato, anzi più specificatamente della "cultura del volontariato". La disposizione è diretta alla Pubblica Amministrazione, intesa nella sua interezza (le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), affinché promuova la cultura del volontariato,

*"in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie".*

Tale promozione, continua la legge, si realizza mediante la valorizzazione delle diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle

Organizzazioni di Volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione. La funzione di attribuzione della promozione della cultura del volontariato è attribuita alla Pubblica Amministrazione "*nei limiti delle risorse disponibili*".

Certamente molto interessante è la previsione, anche in questo caso da attuarsi mediante decreto ministeriale apposito (il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) della definizione di criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello

svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

Ad oggi l'art. 18 comma 3, dispone solo per le Università la facoltà di riconoscere ai fini del conseguimento di titoli di studio e nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle Organizzazioni di Volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

In relazione ai crediti formativi previsti, coloro i quali prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri (articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64,) tale effetto di legge è esteso a coloro i quali esercitano attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro

Unico Nazionale per un numero di ore regolarmente certificate.

# CSV

## Centri di servizio per il volontariato

Il Titolo VIII del Codice del Terzo settore è rubricato *Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore*. Il Capo II è dedicato ai *Centri servizi per il volontariato* (CSV). La collocazione delle disposizioni è assai significativa. Da un lato, infatti, i CSV non assumono una qualifica particolare all'interno degli *enti del Terzo settore*, ma sono essi stessi enti del Terzo settore, iscritti al RUNTS, accreditati per lo svolgimento di una «attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore». Si conferma, quindi, l'originale intuizione dell'art. 15 della legge n. 266 del 1991 che attribuiva alle organizzazioni di volontariato la funzione di *auto-amministrare* i fondi speciali istituiti dal legislatore, sebbene con molti vincoli e controlli. Dall'altro, i CSV sono individuati come vera e propria *infrastruttura* dell'intero Terzo settore, indirizzando la propria attività a tutti gli enti che in esso operano. Le disposizioni danno avvio ad un percorso di riforma dell'intero sistema dei CSV non solo per l'adeguamento degli statuti degli enti attualmente gestori ma, più in generale, perché innescano trasformazioni profonde nelle modalità organizzative e funzionali.

# 8



In collaborazione con



**CSVnet LOMBARDIA**  
Piazza Castello 3 • Milano  
tel. +39 366 6633463  
[segreteria@csvlombardia.it](mailto:segreteria@csvlombardia.it)

---